



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 settembre 2014:

LEGGE 19 SETTEMBRE 2014 N.147

DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO

Art. 1

(Lavoro occasionale e accessorio)

1. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio disciplinate dalla presente legge sono quelle poste in essere sia per sopravvenute esigenze di carattere straordinario, sia per svolgere le normali attività d'impresa in giornate o periodi interessati da incremento dell'attività che richiedano un'integrazione della forza lavoro, sia per svolgere servizi occasionali alla famiglia.

Art. 2

(Campo di applicazione)

1. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio sono riservate alle seguenti attività:
 - a) le attività connesse al settore della ristorazione, dei bar e dell'ospitalità alberghiera;
 - b) le attività connesse al settore del commercio turistico, esclusivamente per le imprese localizzate nelle zone L1, L2 e nelle zone ricomprese entro il perimetro definito come patrimonio UNESCO, limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e nei periodi previsti dal Calendario annuale delle festività e degli eventi adottato dalla Commissione per il Lavoro, anche su proposta delle categorie interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno, nonché nei casi in cui è prevista l'apertura serale per le attività commerciali del Centro Storico, così come disciplinato dalle norme vigenti;

- c) le attività svolte dagli Operatori professionali del Turismo che abbiano conseguito l'abilitazione e siano iscritti nell'apposito Albo tenuto dall'Ufficio del Turismo, ai sensi del Titolo V della Legge 27 gennaio 2006 n.22, quali: guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale escursionistica e animatore turistico;
 - d) le attività agricole e zootecniche di carattere stagionale;
 - e) le attività connesse a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, allo spettacolo e ai giochi;
 - f) le attività di istruttore sportivo e insegnante privato supplementare.
2. E' consentito l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio nel settore del commercio e dell'artigianato di servizio o produzione con sede e relazione diretta con il pubblico, esclusivamente per sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia certificata o dimissioni, nel qual caso, in deroga a quanto previsto al successivo articolo 7, è possibile effettuare la prestazione di lavoro occasionale e accessorio fino ad un massimo di sette giornate continuative, fermo restando il limite delle giornate complessive annuali, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7. La relativa certificazione deve essere trasmessa all'Ispettorato del Lavoro contestualmente all'inizio della sostituzione, anche tramite fax o e-mail.
3. E' consentito l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio in ogni settore economico per lavoratori non iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro per il periodo pre-assuntivo per un massimo di tre giornate lavorative per la stessa persona, esclusivamente nel caso in cui sia già stata depositata la richiesta di assunzione all'Ufficio del Lavoro ai sensi del Decreto 23 novembre 2005 n.169 e corredata di tutti i documenti previsti: al di sopra dei limiti sopra indicati si configurano gli estremi di lavoro irregolare ai sensi di legge. L'impresa può usufruire di tale opportunità per un massimo di tre volte nel corso dell'anno solare.
4. E' consentito l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio per i servizi alla famiglia di cui al successivo articolo 3.

Art. 3

(Servizi alla famiglia)

1. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio nel settore dei servizi alla famiglia sono riservate ad attività di lavoro domestico, giardinaggio, baby sitting, assistenza ad anziani e a persone con disabilità non autosufficienti e a malati. Sono considerati servizi alla famiglia anche le attività di cui alla lettera f) del comma 1 del precedente articolo 2 nel caso in cui vengano effettuate a favore della famiglia e non di operatori economici.
2. Tali prestazioni possono essere rese, in condizione di occasionalità che non preveda continuità, per un massimo di cento giornate all'anno; se il lavoratore è iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro tale limite è da considerarsi presso la stessa famiglia, le giornate sono frazionabili in ore e non si applicano, qualora compatibili, i limiti previsti all'articolo 7.

Art. 4

(Soggetti interessati)

1. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio possono essere rese da inoccupati o disoccupati, lavoratori a part time e percettori di ammortizzatori sociali iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro ai quali il compenso per l'attività occasionale svolta verrà sottratto, per il 65% del suo valore, dall'indennità dovuta, fermo restando il limite orario massimo previsto dagli articoli 16 e 17 della Legge 17 febbraio 1961 n.7. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio di cui alla lettera

e) del comma 1 dell'articolo 2 possono essere rese da chiunque, fermo restando il limite orario massimo previsto dagli articoli 16 e 17 della Legge n.7/1961.

2. E' vietata la prestazione di lavoro occasionale e accessorio resa da parte di coloro che ne sono impediti in virtù di leggi e/o contratti collettivi di lavoro o percettori di Indennità Economica Temporanea.

3. Al fine di garantire il principio della solidarietà familiare nell'ambito di attività economiche, che si esplica attraverso attività di supporto gratuito, si rinvia al decreto applicativo previsto dalla presente legge la relativa regolamentazione.

Art. 5 *(Retribuzione)*

1. Il prestatore di lavoro occasionale e accessorio che svolge l'attività di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 ha diritto al trattamento economico previsto dalle tabelle retributive del Contratto Collettivo di Lavoro del settore a cui afferisce il Datore di Lavoro o, in mancanza di un Contratto Collettivo di riferimento per mansioni specifiche, ha diritto alla retribuzione secondo le tariffe abitualmente in uso. Il prestatore di lavoro occasionale e accessorio che svolge attività di servizio alla famiglia di cui al comma 4 dell'articolo 2 ha diritto almeno al trattamento economico minimo previsto per i lavoratori addetti ai servizi familiari.

2. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio sono assoggettate esclusivamente al contributo al Fondo Pensioni, dunque al prestatore di lavoro occasionale e accessorio non competono le prestazioni economiche temporanee, gli assegni familiari, l'Indennità Economica Temporanea ed i salari differiti.

3. L'assunzione di lavoratore occasionale e accessorio iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro è esentata dal pagamento dell'80% della contribuzione, i cui oneri sono imputati sul capitolo 2-4-7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento del costo del lavoro".

Art. 6 *(I buoni on line per lavoro occasionale e accessorio)*

1. Per l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio il datore di lavoro si collega alla banca dati *on line* dell'Ufficio del Lavoro sul portale della Pubblica Amministrazione, verifica che il lavoratore di cui intende avvalersi sia iscritto nella banca dati per la mansione necessaria, compila la relativa richiesta preventiva di assunzione *on line* che costituisce il contenuto del buono per lavoro occasionale e accessorio, la cui regolamentazione viene stabilita con decreto delegato.

Art. 7 *(Limiti all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio)*

1. Ogni lavoratore assunto per svolgere prestazioni di lavoro occasionale e accessorio di cui all'articolo 2, iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro, non potrà essere impiegato a tale titolo per più di tre giorni alla settimana con un massimo di settanta giornate all'anno presso lo stesso datore di lavoro.

2. Ogni lavoratore non iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro assunto per svolgere prestazioni di lavoro occasionale e accessorio non potrà essere impiegato a tale titolo per più di tre giorni alla settimana con un limite massimo di settanta giornate lavorative nel corso dello stesso anno solare.
3. Per coloro che operano nelle attività di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 si applica un unico limite pari a centoventi giornate annue.
4. Non è consentito l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio da parte di datori di lavoro durante il percepimento della Cassa Integrazione Guadagni, da parte di datori di lavoro che abbiano interrotto la Cassa Integrazione Guadagni nei sette giorni precedenti l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, da parte di datori di lavoro che negli ultimi tre mesi abbiano attivato le procedure di cui alla Legge 4 maggio 1977 n.23 e di coloro che abbiano stipulato l'Accordo di solidarietà, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n.131 e dall'articolo 23 della Legge n.23/1977. Qualora, in presenza delle condizioni di cui al presente comma venga utilizzato il lavoro occasionale e accessorio, si configurano gli estremi di applicazione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 8.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Ogni attività o azione in contrasto con quanto previsto nella presente legge configura gli estremi del lavoro irregolare, di cui all'articolo 21 del Decreto-Legge 5 ottobre 2011 n.156, dell'articolo 63 della Legge 22 dicembre 1955 n.42 ed il comma 7 dell'articolo 47 della Legge 18 dicembre 2006 n.135.
2. Quanto previsto all'articolo 2, all'articolo 3, al comma 3 dell'articolo 5 e all'articolo 7 può essere modificato con decreto delegato, anche in relazione alle mutate condizioni economiche e occupazionali.
3. Il decreto delegato può stabilire, anche su proposta dell'Ufficio del Lavoro, sulla base dell'andamento del tasso di disoccupazione nei settori interessati dalla presente legge, il numero massimo di assunzioni annuali di lavoratori accessori occasionali non iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro, anche diversificato per settore di attività.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. In via transitoria, in attesa del completamento della procedura informatica, è possibile utilizzare sia la modulistica cartacea che il Portale della Pubblica Amministrazione.

Art. 10

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Decreto Delegato 26 ottobre 2009 n.147 e la relativa regolamentazione delegata.
2. E' abrogato l'articolo 13 del Decreto-Legge 31 maggio 2012 n.61 e la relativa regolamentazione delegata.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 19 settembre 2014/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini